



COMUNE DI MIANE

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE INFORMATICO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 30 del 19/05/2021

Oggetto: Ordinanza di deroga ai sensi dell'art. 9 comma 6 Stralcio di Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale sulla gestione e uso dei Prodotti Fitosanitari dei Comuni della DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il territorio del Comune di Miane è interessato da una vocazione agricola importante con forte presenza della coltivazione tipica della vite;
- una parte rilevante del territorio comunale ricade all'interno dell'area "Denominazione Conegliano Valdobbiadene – Prosecco DOCG";

VISTO l'andamento climatico particolarmente sfavorevole per la viticoltura, caratterizzato da abbondanti e continue precipitazioni piovose che sta interessando il territorio della zona DOCG;

VISTO che le previsioni metereologiche non sono favorevoli per l'immediato futuro;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi meteorologici, si è determinata una situazione di grave pericolo per la produzione agricola, in particolare per quella vitivinicola, causata dalle forti precipitazioni, con conseguente alta probabilità di sviluppo di fitopatie come la peronospora della vite, che comporta un consistente rischio di perdita della produzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO la scarsità di sostanze di copertura a disposizione, dal momento che sono state completamente dilavate a seguito delle abbondanti precipitazioni degli scorsi giorni;

VISTA la richiesta del Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, sentito il parere dei tecnici della Commissione Protocollo e degli agronomi consulenti operanti a livello locale, datata 18/05/2021, assunta in data 19/05/2021 al protocollo comunale n. 8261 di deroga alla normativa prevista dallo stralcio di Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale sull'uso dei prodotti fitosanitari, permettendo l'utilizzo di sostanze attive antiperonosporiche di contatto, previste dalle linee tecniche di difesa integrata della Regione

Veneto, sia per tipologia che per numero di trattamenti e per un limitato periodo, fino al 12 giugno 2021;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Rurale – stralcio relativo alla gestione ed uso dei prodotti fitosanitari ed alla gestione di potature e biomasse, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2017 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 08/04/2019;

VISTO in particolare l'art. 9/B, punto 6, del suddetto regolamento che cita: *“Per situazioni straordinarie legate a particolari andamenti meteo climatici con conseguente forte pressione della fitopatìa, potranno essere concesse, con apposita ordinanza sindacale, deroghe al divieto di cui al punto precedente limitatamente per l'impiego dei prodotti classificati Xn R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o riportanti in etichetta indicazioni di pericolo H341, H351 H361, H361d, H361f, H361fd, H362, in conformità alle linee tecniche di difesa integrata della Regione del Veneto e su segnalazione della commissione tecnica istituita presso il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene DOCG, fermo restando che la concessione della deroga in presenza dei suindicati presupposti dovrà motivatamente dare atto dell'eccezionalità dell'esigenza di ricorrere all'impiego dei suindicati prodotti, considerando le loro caratteristiche di pericolosità e il peculiare ambito di intervento sotto il profilo della presenza antropica. Per la scelta delle sostanze attive per la difesa biologica e integrata della vite, è fortemente consigliata la consultazione del Protocollo Viticolo del Conegliano Valdobbiadene DOCG”*;

CONSIDERATO la potenziale pressione peronosporica che si sta verificando nei vigneti della zona di tutela del Prosecco DOCG;

RITENUTO, pertanto, di emettere apposita ordinanza, al fine di evitare il rischio di infezioni nei vigneti nell'area del Prosecco DOCG;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico di leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

ORDINA

la deroga allo stralcio di Regolamento Comunale di Polizia Rurale sull'uso dei prodotti fitosanitari, permettendo l'utilizzo di sostanze attive antiperonospicche di contatto previste dalle linee tecniche di difesa integrata della Regione Veneto, sia per tipologia che per numero di trattamenti e per un limitato periodo, fino al 12 giugno 2021;

DISPONE

- che gli organi di vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, nel sito istituzionale del Comune e che alla stessa venga data massima pubblicità;
- che il presente atto venga trasmesso ai seguenti soggetti, per quanto di loro competenza:
 - Ufficio associato di Polizia Locale;

- Comandante della Stazione Carabinieri di Col San Martino (TV);
- Provincia di Treviso, Settore Ambiente ed Ecologia;
- Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana;
- ARPAV Treviso;

AVVERTE

che la presente deroga non riguarda le previsioni dell'art. 9 comma 13 del regolamento *"Aree particolarmente sensibili frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili"* dove rimane in vigore il divieto all'utilizzo dei prodotti fitosanitari oggetto di deroga;

che il responsabile del procedimento è l'ing. Loris Pasqualotto, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente presso la sede municipale;

che gli atti del presente procedimento sono in visione durante gli orari di apertura al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

AVVERTE ALTRESÌ

ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR Veneto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari,

ovvero, in alternativa

in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

IL SINDACO
BUSO Denny
(Firma acquisita digitalmente)